

## VADEMECUM SULLA GESTIONE DEI CASI COVID 19 E SUL SUCCESSIVO RIENTRO A SCUOLA

Si riassumono di seguito le misure riguardanti isolamento, quarantena, sorveglianza e didattica a distanza di seguito dell'emanazione del DL 229/2021 e del DL 1/2022 e delle conseguenti circolari dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione.

### **SOGGETTI POSITIVI (DL 229/2021 del 30 dicembre 2021)**

Le persone risultate positive ad un test antigenico o molecolare presso strutture accreditate (con referto, non auto-somministrate) sono poste immediatamente in regime di isolamento domiciliare obbligatorio. Riceveranno da ATS, attraverso un SMS, un link per accedere ad una piattaforma attraverso la quale, oltre ad alcuni dati relativi ai sintomi, indicheranno i propri contatti stretti e potranno scaricare il proprio provvedimento di isolamento. Attraverso la medesima piattaforma potrà anche essere prenotato il tampone di controllo per la fine dell'isolamento.

Gli studenti positivi avviseranno *tempestivamente* la scuola e potranno chiedere l'attivazione della Didattica a Distanza (DaD) inviando una richiesta scritta (per gli studenti minorenni ad opera di un genitore) all'indirizzo email [cops02000a@istruzione.it](mailto:cops02000a@istruzione.it), unitamente al provvedimento di isolamento o, temporaneamente, all'esito del tampone.

L'isolamento si conclude:

- Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
- Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi.

L'isolamento si conclude solo con un tampone molecolare o antigenico negativo nei termini descritti sopra; un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l'isolamento.

In caso di persistente positività potrà essere effettuato un ulteriore tampone 7 giorni dopo (non obbligatorio). Se negativo l'isolamento si conclude, altrimenti l'isolamento si concluderà in ogni caso dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall'autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

**In ogni caso per la conclusione dell'isolamento è necessario il provvedimento di guarigione e fine isolamento inviato da ATS.** Copia di tale provvedimento dovrà essere consegnata a scuola al rientro in presenza.

I tamponi molecolari possono essere prenotati attraverso la piattaforma di cui sopra. In alternativa è possibile effettuare il tampone presso le farmacie del territorio portando il provvedimento di isolamento ricevuto da ATS o chiedere se possibile eseguire il test direttamente dal proprio medico curante.

### **CASI SINTOMATICI O POSITIVITÀ AD UN TAMPONE "AUTOSOMMINISTRATO"**

Nell'eventualità che venga riscontrata una positività ad un tampone autosomministrato il caso sospetto dovrà immediatamente porsi in "auto-isolamento" e contattare il proprio medico di famiglia o pediatra per avviare la procedura del caso.

Analogamente, allo svilupparsi di sintomi "Covid-compatibili" (febbre, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita dell'olfatto o del gusto, raffreddore, mal di gola...), il caso sintomatico dovrà contattare il proprio medico di famiglia o pediatra che valuterà l'opportunità di un tampone. Si ricorda che il medico può eseguire il tampone direttamente, può prenotare il tampone direttamente sul sistema regionale, può fare ricetta con il quale il paziente può andare nei centri accreditati (farmacie) ed accedere al tampone.

Nel caso venga rilevata o confermata la positività si procederà con quanto indicato al punto precedente.

Si ricorda che **“resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”** (Art. 4. DL 1/2022 del 7 gennaio 2022)

### **CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO) EXTRA-SCOLASTICI (DL 229/2021 del 30 dicembre 2021)**

I provvedimenti relativi ai contatti stretti differiscono a seconda dello “stato vaccinale” dei soggetti (DL 229/2021 del 30 dicembre 2021). Tali soggetti riceveranno da ATS un provvedimento di quarantena o auto-sorveglianza che illustra la casistica dei provvedimenti. In ogni caso è necessario avvisare tempestivamente la scuola.

1) Per i soggetti **asintomatici** che abbiano ricevuto la **dose booster** (terza dose), oppure abbiano **completato il ciclo vaccinale** primario **nei 120 giorni precedenti**, oppure **siano guariti** da infezione da SARS-CoV-2 **nei 120 giorni precedenti**, non si applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ed effettuare una auto sorveglianza per almeno 5 giorni riferendo immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di eventuali sintomi. Tali soggetti riceveranno comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella quale verranno citate le nuove disposizioni che dovranno portare sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme al Green Pass che non verrà revocato. In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è previsto l’effettuazione di un test antigenico o molecolare e nel caso lo stesso risulti negativo, se ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto, dopo 5 giorni. Gli studenti appartenenti a questa categoria continueranno la regolare frequenza scolastica (indossando la mascherina FFP2) producendo e portando a scuola la documentazione da cui si evince il possesso dei requisiti necessari (certificazione vaccinale o attestazione di guarigione, unitamente alla comunicazione sopra descritta). Tale documentazione dovrà essere mostrata in presidenza od ai referenti covid della scuola (prof. Gaffuri e prof.ssa Calcagnini)

2) Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici è prevista una quarantena della durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni è prevista una quarantena della durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

La quarantena da contatto può anche terminare a 14 giorni dal contatto con il positivo senza effettuare tampone. Al termine della quarantena, per il rientro nella comunità scolastica, lo studente porterà a scuola copia del certificato di fine quarantena o, in alternativa, la copia del certificato di inizio quarantena, l’esito negativo del tampone e, per la quarantena di 5 giorni, certificato di vaccinazione o Green Pass)

I cittadini contatto di positivo possono eseguire tampone di fine quarantena nei casi previsti recandosi presso le farmacie del territorio portando il provvedimento di quarantena ricevuto da ATS.

Gli studenti posti in quarantena potranno chiedere l’attivazione della Didattica a Distanza (DaD) inviando una richiesta scritta (per gli studenti minorenni ad opera di un genitore) all’indirizzo mail

[cops02000a@istruzione.it](mailto:cops02000a@istruzione.it), unitamente al provvedimento di quarantena disposto da ATS. Nel caso di famigliari conviventi di un caso positivo, se il provvedimento di ATS dovesse tardare, occorrerà contattare la segreteria.

### **CONTATTI SCOLASTICI** (Art. 4. DL 1/2022 del 7 gennaio 2022 e nota ministeriale del 8 gennaio 2022)

In presenza di **un caso** di positività nella classe per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza (come per i contatti stretti nella situazione del punto 1) e l'attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi** positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede attività didattica a distanza per la durata di 10 giorni ed una quarantena della durata di 10 giorni con uscita con tampone molecolare o antigenico negativo;

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo (booster) si prevede la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza (come per i contatti stretti nella situazione del punto 1) e l'attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. Per il caso in esame i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato producendo e portando a scuola la documentazione da cui si evince il possesso dei suddetti requisiti (certificazione vaccinale o attestazione di guarigione). L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto per i contatti stretti.

In presenza di almeno **tre casi** di positività nella classe per tutti gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni le misure sanitarie previste per i contatti stretti.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto per i contatti stretti.